



Comune di Torre Boldone

Codice Ente 10218

Numero

Data

18

30-03-2015

Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI ANNO 2015**

Copia

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di marzo alle ore 19:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

<i>Cognome e Nome</i>		<i>Presente</i>
SESSA CLAUDIO	Sindaco	Presente
FARNEDI SIMONETTA	Consigliere	Presente
GHERARDI NICOLA	Consigliere	Presente
MACARIO LUCA	Consigliere	Presente
FONTANA CATERINA	Consigliere	Presente
CANOVA CARMELA	Consigliere	Presente
BONAITA NATALE	Consigliere	Presente
BONAITI VANESSA	Consigliere	Presente
SANTINELLI MATTEO	Consigliere	Presente
SPREAFICO GUIDO	Consigliere	Presente
LORENZI NADIA	Consigliere	Presente
RAMPOLLA GIUSEPPE	Consigliere	Presente
RONZONI ALBERTO	Consigliere	Presente
TOTALE PRESENTI	13	
TOTALE ASSENTI	0	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra ELENA Dott.ssa RUFFINI la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il presidente Sig. SESSA CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Consiglio Comunale

E' presente e partecipa alla seduta l'Assessore esterno Gianangelo Cividini

Premesso che:

- □ in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- □ gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- □ con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Visto inoltre che il comma 380 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2013 prevede:

- □ alla lettera a) la soppressione della riserva dello Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;
- □ alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, come previsto dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali al 31/03/2015;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.l. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;

b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);

d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. In L. n. 214/2011);

- una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a € 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 05.07.2014 esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 23 febbraio 2015 e presentato al consiglio comunale in data 09/03/2015;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote. Per l'annualità di imposta 2015 e successivi non sono previste deroghe o limiti;

Ritenuto pertanto di proporre l'approvazione, per l'anno 2015, delle seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

1) *aliquota del 4 per mille per :*

- *abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 -A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2-C/6 eC/7*
- *alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica*
- *unità immobiliari con rendita catastale sino a 500,00 euro comprese le pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale*

2) *aliquota del 7,6 per mille per :*

- *terreni agricoli*

3) *aliquota del 9 per mille per :*

- *abitazioni concesse in locazione a persone fisiche che dimorano e risiedono anagraficamente nell'alloggio alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 e relative pertinenze*
- *immobili cat. C1*

4) *aliquota del 10,5 per mille per:*

- *fabbricati produttivi cat. D di cui aliquota 0,76 per mille riservata allo Stato e aliquota 2,9 per mille riservata al Comune di Torre Boldone*
- *unità immobiliari con rendita catastale oltre 500,00 euro comprese le pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale*
- *aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti.*

Di subordinare l'utilizzo dell'aliquota agevolata di cui sopra alla presentazione di apposita comunicazione da presentare entro il termine di versamento del saldo dell'anno di imposta per il quale si chiede l'applicazione dell'agevolazione (sugli appositi modelli che verranno messi a disposizione). Tale comunicazione, se non revocata, produce effetti anche per gli anni successivi.

Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze si detraggono 200 euro rapportati al periodo dell'anno.

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio

Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014 e nel 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile proporre la fissazione per l'anno 2015 delle seguenti aliquote TASI:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9) con rendita catastale superiore a 1000,00 euro	2 per mille
Altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti	0 per mille

Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziati nel bilancio di previsione 2015, per i seguenti importi:

Servizi socio-assistenziali: € 936.150,00
Gettito TASI € 57.000,00

Sentiti gli interventi dei sigg.ri:

Sindaco: passa la parola all'assessore Farnedi.

Assessore Farnedi: faccio una precisazione perché nella presentazione del bilancio dello scorso consiglio comunale per i terreni agricoli non avevo precisato che l'aliquota era rimasta invariata cioè del 7,6 per mille.

Inoltre, al punto 4 delle aliquote IMU l'aliquota è da intendersi in 7,6 per mille in luogo di 0,76 per mille erroneamente digitato.

Prosegue dando lettura delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2015.

Consigliere Ronzoni: legge proprio intervento (all. 1).

Consigliere Spreafico: con riferimento alla Tasi e di conseguenza all'Imu il nostro gruppo avrebbe preferito che si applicasse una piccola percentuale di Tasi, saremmo andati a colpire un patrimonio facilmente controllabile e avremmo comunque avuto un'aliquota Irpef più bassa ottenendo lo stesso risultato.

Dr.ssa Pulcini: sull'Imu la previsione del 2015 è inferiore alla previsione iniziale del 2015 ma non a quella finale. Quest'ultima era stata depurata dal fondo di solidarietà che si compensava in entrata e in uscita.

Sindaco: la Tasi è una tassa che non ho mai digerito e troverò modo per eliminarla anche e soprattutto per le categorie più deboli. I cartelli rimangono finché si approva il bilancio e poi li toglierò. Siamo riusciti a far quadrare il bilancio senza ulteriori tagli e questo è confermato anche dal parere favorevole espresso dal revisore dei conti.

Al Consigliere Spreafico dico che si poteva applicare una piccola percentuale di Tasi, ma la scelta è stata fatta anche perché ho visto molte persone in difficoltà non solo a pagare la tassa, ma anche per le complicate modalità di calcolo e di pagamento e allora abbiamo deciso di eliminare anche questa incombenza come segno di semplificazione per i cittadini, soprattutto per le persone anziane. Vediamo come va quest'anno e siamo in tempo a riflettere per gli anni futuri.

La decisione dell'anno scorso in merito all'applicazione della Tasi l'aveva fatta diventare una tassa patrimoniale dato che serviva a pagare i servizi indivisibili basandosi sul possesso di proprietà, tale scelta era stata giustamente criticata dalle minoranze, e questo è stato uno dei motivi che ci ha portato alla sua eliminazione. Inoltre, sempre l'anno scorso, qualcuno aveva detto che la Tasi non avendo le caratteristiche di tassa patrimoniale, doveva essere parametrata alla condizione reddituale del contribuente, e quest'anno portandola sull'addizionale irpef è proprio così. Anche altri comuni hanno fatto come noi. Resta il fatto che questa è una tassa che odio profondamente.

Tutto il sistema delle tasse e del loro aumento è dovuto principalmente al fatto che lo Stato ci azzeri i fondi, nel nostro caso lo Stato quest'anno ci eroga per ogni contribuente 2,40 euro all'anno e tutte le amministrazioni sono partite da questo dato di fatto ed hanno fatto le proprie scelte. Cito anche gli esempi di Comuni come Bologna e Livorno che come tanti altri hanno dovuto aumentare le tasse.

La nostra scelta, di azzerare la Tasi e aumentare la compartecipazione irpef, penso sia compatibile e decisamente positiva.

Leggo una piccola dichiarazione (all. 2).

Sentito il Sindaco che propone di approvare le aliquote e detrazioni Imu e Tasi anno 2015;

Acquisito il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Acquisito il parere del Segretario Comunale in ordine alla conformità del presente atto alle normative vigenti;

Con n. 10 voti FAVOREVOLI e n. 3 voti CONTRARI (Consiglieri Lorenzi, Spreafico e Ronzoni) espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di determinare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2015, come segue:

- a) *aliquota del 4 per mille per :*
 - *abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 -A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2-C/6 e C/7*
 - *alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica*

- unità immobiliari con rendita catastale sino a 500,00 euro comprese le pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale
- b) aliquota del 7,6 per mille per :
- terreni agricoli
- c) aliquota del 9 per mille per :
- abitazioni concesse in locazione a persone fisiche che dimorano e risiedono anagraficamente nell'alloggio alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 e relative pertinenze
 - immobili cat. C1
- d) aliquota del 10,5 per mille per:
- fabbricati produttivi cat. D di cui aliquota 7,6 per mille riservata allo Stato e aliquota 2,9 per mille riservata al Comune di Torre Boldone
 - unità immobiliari con rendita catastale oltre 500,00 euro comprese le pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale
 - aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Di subordinare l'utilizzo dell'aliquota agevolata di cui sopra alla presentazione di apposita comunicazione da presentare entro il termine di versamento del saldo dell'anno di imposta per il quale si chiede l'applicazione dell'agevolazione (sugli appositi modelli che verranno messi a disposizione). Tale comunicazione, se non revocata, produce effetti anche per gli anni successivi.

Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze si detraggono 200 euro rapportati al periodo dell'anno.

2. Di determinare le aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'anno 2015 come segue:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
<i>Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9) con rendita catastale superiore a 1000,00 euro</i>	<i>2 per mille</i>
<i>Altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti</i>	<i>0 per mille</i>

PARERI

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Renza Pulcini)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto il suesteso atto, certifica che il medesimo risulta assunto in conformità alle normative vigenti, allo statuto ed ai Regolamenti attinenti la materia.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Elena Ruffini)

IL PRESIDENTE
F.to SESSA CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELENA Dott.ssa RUFFINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 21-04-2015 e vi rimarrà quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 21-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELENA Dott.ssa RUFFINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del d. Lgs. 267/2000.

Addì, 01-05-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELENA Dott.ssa RUFFINI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del d. Lgs. 267/2000.

Addì, 01-05-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA Dott.ssa RUFFINI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì, 21-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

su. 1



Aliquote IMU e TASI

~~Abbiamo già comunicato all'Ufficio comunale competente – sempre con lo spirito di collaborazione che ci contraddistingue - che erroneamente e pervicacemente, come ha fatto l'anno scorso, il nostro sindaco vuole riservare allo Stato solo lo 0,76 per mille del gettito Tasi, stabilito, nel suo intero, al 10,5 per mille. L'aliquota corretta da riservare allo Stato è invece quella del 7,6 per mille e, purtroppo, diverse e minori aliquote non possono essere deliberate.~~

Rileviamo che, per quanto riguarda le aliquote dell'IMU, le stesse o restano uguali o vengono aumentate, nessuna viene diminuita. Non riusciamo quindi a capire come sia stato possibile inserire nel bilancio di previsione per il 2015 importi, relativi al gettito fiscale da IMU, inferiori a quelli del 2014.

Rinnoviamo la richiesta, già infruttuosamente formulata in precedenti occasioni, di elevare del 2 per mille l'aliquota dell'IMU per gli alloggi sfitti da almeno due anni, così come previsto dall'art. 2, 4° comma, della legge n. 431 del 1998 e ciò al fine di disincentivare, con la leva fiscale, il fenomeno delle case sfitte.

Il riferimento agli alloggi assegnati dagli ex IACP va modificato, in quanto non esistono alloggi che vengono assegnati dalle ALER (come è noto l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica spetta ai comuni). La dizione corretta deve quindi far riferimento agli alloggi locati dall'Aler o dal comune.

Prendiamo atto della drastica riduzione del gettito derivante dalla TASI, potranno quindi finalmente essere rimossi i cartelli che, con linguaggio poco elegante, ormai da poco meno di un anno manifestano la contrarietà del nostro sindaco a tale imposizione fiscale.

Riteniamo comunque assolutamente squilibrato ipotizzare di finanziare i servizi indivisibili, che ammontano a circa 1.200.000 euro, con un gettito di TASI che assicura la copertura di soli 57.000 euro.

Rileviamo infine che non è possibile, in assenza di specifica norma regolamentare, esentare dal pagamento della TASI le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Infatti il comma 676 dell'art. 1 della Legge Finanziaria relativa al 2014 prevede che le riduzioni delle aliquote, fino ad arrivare all'azzeramento, devono essere deliberate ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che prevede appunto la possibilità di disciplinare le entrate degli enti locali con apposito regolamento.

Alla luce di tali palesi illegittimità ed incongruenze il nostro voto non potrà che essere sfavorevole alla delibera proposta.

Torre Boldone. 30/3/2015

Alberto Ronzoni, capogruppo della Lista civica "Cittadini di Torre Boldone"

Per effetto della crisi molte famiglie, anche nel nostro Comune, faticano ad arrivare alla fine del mese nonostante un lavoro, figuriamoci chi sempre per effetto della crisi, vive con uno stipendio ridotto, e in taluni casi, in cassa integrazione, magari a zero ore, oppure hanno perso il lavoro, perchè l'azienda dove lavorava ha chiuso i battenti, e quindi si ritrova senza un lavoro e.....con una famiglia da mantenere, moglie e figli con tutte le spese da pagare, luce, acqua e gas, oltre al normale sostentamento quale il cibo e tutto quanto serve per la famiglia. Non solo quelle persone ma anche i pensionati, che vivono con la pensione minima. Crediamo che la scelta di applicare l'Irpef anzichè la Tasi, sia dettata proprio da quanto affermato in precedenza. Applicando l'Irpef si recuperano le risorse per i mancati trasferimenti statali, attingendo verso le fonti che hanno un reddito, e non andando a peggiorare la situazione già precaria di quelle persone che uno stipendio non lo percepiscono.